



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

10940/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2744

CORUNTE DI TARANTO

"IMPOSTA COMUNALE PUBBLICA" ANNO 2015"

- App. 62537/2015 SENT. N. 891/2022 -

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.744	06/12/2022			15.515,00

IL CASSIERE

**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

COMUNE DI TARANTO

74100 ()

Partita IVA: 00850530734 C.F. 80008750731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimilacinquecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT09V0760115800001039014848

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AVVISO ACCERTAMENTO 62537/2015 SENT. N. 891/2022 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	15.515,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.515,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.515,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: SENTENZA 891/2022 SU ACCERTAMENTO N. 62537 - ICOPU 2015 TARANTO
Mittente: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@kymamobilita.it>
Data: 02/12/2022, 16:10
A: kymamobilita@kymamobilita.it

Buonasera,

per cortesia protocollare

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: SENTENZA 891/2022 SU ACCERTAMENTO N. 62537 - ICOPU 2015 TARANTO
Data: Fri, 02 Dec 2022 11:46:10 +0100
Mittente: taranto@dogresrl.it
A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@amat.ta.it>

Buongiorno dott.ssa Passeretti, come da accordi presi in occasione dei pagamenti effettuati dall'AMAT SPA per le annualità 2019 e 2020 (con ravvedimento operoso), Le ricordo che rimane da liquidare l'annualità 2015 oggetto anch'essa di contenzioso conclusosi con la sentenza n. 891/2022 del 18/07/2022 depositata il 20/07/2022 (avviso di accertamento n. 62537), sentenza che allego e che ha rigettato il ricorso, confermando l'avviso di accertamento, compensando le spese.

Per quanto sopra per esposto, per la chiusura definitiva di tutte le pendenze tributarie, invito ad effettuare il versamento dell'importo relativo all'avviso di accertamento n. 62537 entro il 20 dicembre 2022, importo che, aggiornato di interessi alla data del 20/12/2022 ammonta complessivamente ad euro 15.515,00 (di cui Imposta 7.632,52 + Sanzioni 7.632,52 + Interessi 242,05 + notifica 8,05 arrotondamento - 0,17).

Il pagamento come di consueto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate:

IBAN: IT09V0760115800001039014848

Intestato a: Comune di Taranto PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICITÀ
Causale: Acc. 62537/2015 Sent. 891/2022

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(proc. Michele Dibattista)

Dogre Srl
Concessionaria Canone Unico Patrimoniale e Tributi Minori
per il Comune di Taranto

— Allegati: —

Pre 20396

06.12.2022

Is autorizz
se versamenti
Canali

6/12/22

SENTENZA N. 891-2022.pdf

584 kB

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

LELIO FABIO FESTA

Il Presidente

PIETRO ARGENTINO



Sentenza n. 891/2022

Depositato il 20/07/2022

Il Segretario

LUCA D'ALESSIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO Sezione 02, riunita in udienza il 18/07/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ARGENTINO PIETRO, Presidente

FESTA LELIO FABIO, Relatore

OCCHINEGRO MARCELLO, Giudice

in data 18/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 314/2021 depositato il 26/05/2021

proposto da

Amat S.p.a. - 00146330733

Difeso da

Maurizio Maggio - MGGMRZ63P28L049H

ed elettivamente domiciliato presso m.maggio@pec.it

contro

Comune di Taranto

elettivamente domiciliato presso tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Dogre S.r.l. - 00601890718

elettivamente domiciliato presso dogresrl.tarantoicp@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

CITAZIONE PER AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62537 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

L'UFFICIO INSISTE PER IL RIGETTO DEL RICORSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26-5-2021 AMAT S.p.A. impugna l'avviso di accertamento imposta pubblicità anno 2015 relativo agli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di segnalazione delle fermate degli autobus cittadini.

Sostiene la ricorrente – anche sulla scorta di una precedente decisione a sé favorevole, risalente all'anno 2007, che invoca anche quale giudicato esterno - che oggetto di imposizione è la pubblicità effettivamente operata, e non anche la sola disponibilità di uno spazio al tal fine utilizzabile.

Costituitasi in giudizio, la società concessionaria del comune di Taranto, a sua volta richiamando precedenti a sé favorevoli, distingueva tra mezzo pubblicitario, oggetto di imposizione, e pubblicità effettivamente effettuata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Premesso che dalle fotografie allegate ai verbali di accertamento di ufficio prodotti emerge visivamente la vocazione "pubblicitaria" della cartellonistica AMAT, e che non è neppure contestato che si tratta di spazi pubblicitari messi a disposizione sulle paline, va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa alla rilevanza preclusiva, quale giudicato esterno, della invocata (unica) decisione favorevole ad AMAT, resa da questa CTP nell'anno 2007, non foss'altro perchè vi sono altri precedenti (da ultimo, sentenza n. 401 del 5-2-2018, depositata il 22-2-2018), tutti di segno contrario, che peraltro questa Commissione condivide, anche perchè si tratta di un orientamento riconducibile alla giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, la Suprema Corte, in più occasioni ha specificato che conta è il mezzo pubblicitario, il quale viene tassato a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione (Cass. n. 11379/2012; id. 466783/2011 e molte altre). Trattasi di orientamento al quale si intende dare continuità, sia per l'argomento logico della necessità di evitare fenomeni di accaparramento dei mezzi pubblicitari, sia perchè l'art. 6 d.p.r. n. 507/93, nell'individuare il soggetto passivo dell'imposta, fa riferimento alla sola disponibilità del mezzo pubblicitario.

Nessuna pronuncia è dato adottare sulle spese, in conformità a Cass., S.U, ord. n. 9900 del 25-4-2021 (nello stesso senso, in precedenza, Cass., 1-12-2020 n. 27444), in quanto la parte vittoriosa si è costituita in giudizio con proprio dipendente.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Oggetto: SENTENZA 891/2022 SU ACCERTAMENTO N. 62537 - ICOPU 2015 TARANTO

Mittente: taranto@dogresrl.it

Data: 02/12/2022, 11:46

A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@amat.ta.it>

Buongiorno dott.ssa Passeretti, come da accordi presi in occasione dei pagamenti effettuati dall'AMAT SPA per le annualità 2019 e 2020 (con ravvedimento operoso), Le ricordo che rimane da liquidare l'annualità 2015 oggetto anch'essa di contenzioso conclusosi con la sentenza n. 891/2022 del 18/07/2022 depositata il 20/07/2022 (avviso di accertamento n. 62537), sentenza che allego e che ha rigettato il ricorso, confermando l'avviso di accertamento, compensando le spese.

Per quanto sopra per esposto, per la chiusura definitiva di tutte le pendenze tributarie, invito ad effettuare il versamento dell'importo relativo all'avviso di accertamento n. 62537 entro il 20 dicembre 2022, importo che, aggiornato di interessi alla data del 20/12/2022 ammonta complessivamente ad euro 15.515,00 (di cui Imposta 7.632,52 + Sanzioni 7.632,52 + Interessi 242,05 + notifica 8,05 arrotondamento - 0,17).

Il pagamento come di consueto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate:

IBAN: IT09V0760115800001039014848

- Intestato a: Comune di Taranto PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Causale: Acc. 62537/2015 Sent. 891/2022

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(proc. Michele Dibattista)

Dogre Srl

Concessionaria Canone Unico Patrimoniale e Tributi Minori
per il Comune di Taranto

—Allegati:—

SENTENZA N. 891-2022.pdf

584 kB



Il Presidente
PIETRO ARGENTINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO Sezione 02, riunita in udienza il 18/07/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ARGENTINO PIETRO, Presidente
FESTA LELIO FABIO, Relatore
OCCHINEGRO MARCELLO, Giudice

in data 18/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 314/2021 depositato il 26/05/2021

proposto da

Amat S.p.a. - 00146330733

Difeso da

Maurizio Maggio - MGGMRZ63P28L049H

ed elettivamente domiciliato presso m.maggio@pec.it

contro

Comune di Taranto

elettivamente domiciliato presso tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Dogre S.r.l. - 00601890718

elettivamente domiciliato presso dogresrl.tarantoicp@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62537 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

L'UFFICIO INSISTE PER IL RIGETTO DEL RICORSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26-5-2021 AMAT S.p.A. impugna l'avviso di accertamento imposta pubblicità anno 2015 relativo agli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di segnalazione delle fermate degli autobus cittadini.

Sostiene la ricorrente – anche sulla scorta di una precedente decisione a sé favorevole, risalente all'anno 2007, che invoca anche quale giudicato esterno - che oggetto di imposizione è la pubblicità effettivamente operata, e non anche la sola disponibilità di uno spazio al tal fine utilizzabile.

Costituitasi in giudizio, la società concessionaria del comune di Taranto, a sua volta richiamando precedenti a sé favorevoli, distingueva tra mezzo pubblicitario, oggetto di imposizione, e pubblicità effettivamente effettuata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Premesso che dalle fotografie allegate ai verbali di accertamento di ufficio prodotti emerge visivamente la vocazione "pubblicitaria" della cartellonistica AMAT, e che non è neppure contestato che si tratta di spazi pubblicitari messi a disposizione sulle paline, va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa alla rilevanza preclusiva, quale giudicato esterno, della invocata (unica) decisione favorevole ad AMAT, resa da questa CTP nell'anno 2007, non foss'altro perchè vi sono altri precedenti (da ultimo, sentenza n. 401 del 5-2-2018, depositata il 22-2-2018), tutti di segno contrario, che peraltro questa Commissione condivide, anche perchè si tratta di un orientamento riconducibile alla giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, la Suprema Corte, in più occasioni ha specificato che conta è il mezzo pubblicitario, il quale viene tassato a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione (Cass. n. 11379/2012; id. 466783/2011 e molte altre). Trattasi di orientamento al quale si intende dare continuità, sia per l'argomento logico della necessità di evitare fenomeni di accaparramento dei mezzi pubblicitari, sia perchè l'art. 6 d.p.r. n. 507/93, nell'individuare il soggetto passivo dell'imposta, fa riferimento alla sola disponibilità del mezzo pubblicitario.

Nessuna pronuncia è dato adottare sulle spese, in conformità a Cass., S.U, ord. n. 9900 del 25-4-2021 (nello stesso senso, in precedenza, Cass., 1-12-2020 n. 27444), in quanto la parte vittoriosa si è costituita in giudizio con proprio dipendente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.